



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 52/46 DEL 23.10.2018

---

**Oggetto:** Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9. Articolo 3 “Disposizioni in materia di pesca nelle acque interne”. Direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama la legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, recante “Disposizioni in materia di pesca”, ed in particolare l'articolo 3 recante “Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne”. Con tale disposizione si è realizzato un intervento normativo inteso a semplificare la disciplina delle licenze di pesca sportiva nelle acque interne, secondo un meccanismo già adottato da diverse Regioni, e a definire il procedimento con cui individuare i requisiti e le modalità procedurali per il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne.

L'Assessore riferisce nello specifico che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 9 /2018, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A e le modalità per la relativa verifica;
- b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza;
- c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
- d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna;
- e) per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a:
  - 1) le persone in condizioni di necessità economiche;
  - 2) le persone con disabilità;
  - 3) i minori di 18 anni;
  - 4) i maggiori di 70 anni.



L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda infine che il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, prevede che la deliberazione della Giunta regionale sia soggetta al parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito. Ciò premesso, l'Assessore propone l'approvazione delle direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale

### **DELIBERA**

di approvare le direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, la presente deliberazione è soggetta al parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto all'approvazione definitiva delle direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru